

## proposta di legge n. 147

a iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Volpini, Talè, Busilacchi

*presentata in data 21 giugno 2017*

---

VALORIZZAZIONE DEI COMUNI MARCHIGIANI AI QUALI SONO STATE CONFERITE  
MEDAGLIE O ALTRE ONORIFICENZE DELLA REPUBBLICA

---

Signori Consiglieri,

questa proposta di legge regionale è finalizzata ad assicurare la valorizzazione dei Comuni marchigiani ai quali sono state conferite medaglie o altre onorificenze della Repubblica. E' il caso delle medaglie al valore militare per la Resistenza o delle medaglie al valore civile, nonché delle medaglie per benemerenze acquisite nel Risorgimento.

L'obiettivo, in particolare, è quello di richiamare l'attenzione su comunità che sono state protagoniste ed hanno dato un contributo determinante per l'affermazione di ideali posti a fondamento della nostra democrazia.

Si tratta, infatti, di riaffermare, al di là della retorica, il significato della testimonianza e del sacrificio, individuale e collettivo, per il bene comune, nonostante le difficoltà e le avversità.

Custodire la memoria del passato, al fine di raccoglierne l'eredità positiva e di non ripetere gli errori commessi, è la condizione per vivere meglio il presente.

In tale prospettiva la presente proposta di legge prevede la concessione di contributi e la realizzazione, direttamente o in collaborazione con i Comuni interessati, di specifici progetti destinando alla specifica finalità apposite risorse finanziarie.

**Art. 1***(Finalità e interventi)*

1. La Regione assicura interventi per la valorizzazione dei Comuni marchigiani ai quali sono state conferite medaglie o altre onorificenze della Repubblica.

2. Per le finalità individuate al comma 1, la Giunta regionale concede contributi e realizza, direttamente o in collaborazione con i Comuni interessati, specifici progetti.

**Art. 2***(Contributi regionali)*

1. I contributi regionali previsti all'articolo 1 possono essere concessi:

- a) per ricerche storiche e documentarie su fatti o persone ai quali è riconducibile il conferimento della medaglia o di altra onorificenza della Repubblica;
- b) per celebrare le ricorrenze connesse ai medesimi fatti o persone;
- c) per valorizzare il relativo patrimonio storico e culturale, materiale o immateriale.

**Art. 3***(Modalità e termini degli interventi)*

1. La Giunta regionale individua modalità e termini per la concessione dei contributi e per la realizzazione degli specifici progetti.

**Art. 4***(Disposizione transitoria)*

1. In fase di prima applicazione di questa legge i termini per la concessione dei contributi e per la realizzazione degli specifici progetti sono individuati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

**Art. 5***(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di questa legge, quantificati in euro 25.000,00, per l'anno 2017 e in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2017/2019 a carico della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 08 "Statistica e sistemi informativi" e corrispondente incremento degli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni

e delle attività culturali” Programma 02 “Attività culturali ed interventi nel settore culturale”.

**2.** Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

**3.** La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.

